

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/479 DELLA COMMISSIONE

dal 1° aprile 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 25 marzo 2013 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti che rientrano nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 «Altro» dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) I glicosidi steviolici sono componenti non calorici di sapore dolce e possono essere impiegati per sostituire gli zuccheri calorici in alcune bevande di cui riducono pertanto il valore calorico. Di conseguenza, i glicosidi steviolici conferiscono un sapore dolce a tali bevande senza apportare ulteriori calorie al prodotto finale e ciò mette a disposizione dei consumatori prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

- (6) Nel 2010 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei glicosidi steviolici per gli impieghi proposti come additivo alimentare (E 960) ⁽¹⁾ e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici. L'Autorità ha rivisto la valutazione dell'esposizione ai glicosidi steviolici alla luce della proposta di ampliarne gli usi come additivo alimentare e ha espresso due pareri in data 2 maggio 2014 ⁽²⁾ e 30 giugno 2015 ⁽³⁾. Per quanto riguarda l'ampliamento degli usi, l'Autorità ha concluso che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, salvo in un solo paese per i bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi (*toddlers*), al limite superiore delle stime più elevate (95° percentile). Dai calcoli relativi all'esposizione effettuati dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu è emerso che l'ampliamento degli usi proposto non incideva sull'esposizione dei bambini dei Paesi Bassi nel 95° percentile, di età compresa tra i due e i sei anni, e che le bevande non alcoliche e i prodotti aromatizzati a base di latte fermentato rimanevano la principale fonte di esposizione ai glicosidi steviolici in quel gruppo di età.
- (7) Dato che la sottocategoria alimentare 14.1.5.2 comprende prodotti non destinati al consumo di bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi, gli usi e i livelli di uso proposti dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante non destano timori per la sicurezza.
- (8) Ne consegue che è opportuno autorizzare l'impiego dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante aggiunto nei prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti compresi nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 «Altro»: caffè, tè e infusioni a base di erbe (al massimo 30 mg/l), caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato (al massimo 30 mg/l) e bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino (al massimo di 20 mg/l).
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ EFSA Journal 2010;8(4):1537.

⁽²⁾ EFSA Journal 2014;12(5):3639.

⁽³⁾ EFSA Journal 2015;13(6):4146.

ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- 1) nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 «Altro», dopo le voci E 491-495 relative agli esteri di sorbitano, sono inserite le seguenti voci per l'additivo E 960:

	«E 960	Glicosidi steviolici	30	(60) (93)	solo caffè, tè e infusioni a base di erbe, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 960	Glicosidi steviolici	30	(60) (93)	solo caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti
	E 960	Glicosidi steviolici	20	(60) (93)	solo bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti»

- 2) nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 «Altro» sono aggiunte le seguenti note:

«(60): Espresi in equivalenti steviolici

(93): Il livello massimo si applica ai prodotti pronti da bere (ad esempio in recipienti) e loro miscele e concentrati preparati e pronti per il consumo.»